

Istituti di Istruzione e Formazione e Centri di Formazione Professionale
della Valsugana

Protocollo di accoglienza per l'inserimento degli studenti di lingua madre non italiana

a cura della Rete della Valsugana

Indice:

LEGITTIMITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

FASI DELL'ACCOGLIENZA

A) ISCRIZIONE – Materiali (modulistica)

B) PRIMA CONOSCENZA. Il colloquio con la famiglia, il colloquio con lo/la studente/essa
- Materiali (modulistica)

C) ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

D) INSERIMENTO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA. Modalità di intervento per l'apprendimento
della L2

E) COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

F) VALUTAZIONE

G) COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

LEGITTIMITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il Protocollo di Accoglienza è uno strumento per realizzare **un'accoglienza competente**, che faciliti l'inserimento degli studenti di madrelingua non italiana neo-arrivati e la partecipazione delle rispettive famiglie al percorso scolastico dei figli. Il protocollo contiene criteri e indicazioni riguardanti l'integrazione, l'inserimento e l'accoglienza degli studenti stranieri e definisce i compiti dei diversi operatori scolastici.

Esso consente agli Istituti di Istruzione - Centri EDA (Degasperì, Marie Curie), all'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero Cipriani di Levico e ai CFP (Opera Armida Barelli di Levico e ENAIP di Borgo) aderenti alla Rete della Valsugana di dare una risposta educativa e didattica volta a superare la frammentarietà degli interventi legata all'inserimento degli studenti stranieri.

Il Protocollo d'accoglienza viene approvato dal Collegio dei Docenti. La sua applicazione consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394 e nel Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale, art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e le linee guida del 2012 per le istituzioni scolastiche e formative della PAT.

Il presente protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse di ogni singola scuola.

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, il Collegio dei Docenti si **propone di:**

- **definire** pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo-didattico, relazionale e sociale all'interno degli Istituti sul tema dell'accoglienza degli studenti stranieri;
- **facilitare** l'ingresso di studenti di altre nazionalità nel sistema scolastico e nella società;
- **sostenere** gli studenti neoarrivati/e nella fase di adattamento al nuovo contesto e/o sostenere quelli di remota immigrazione che necessitano ancora sia della lingua della comunicazione, che della lingua dello studio;
- **favorire** un clima di accoglienza e di attenzione nella scuola;
- **costruire** un contesto favorevole all'incontro tra culture;
- **promuovere** la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

FASI DELL'ACCOGLIENZA

A) ISCRIZIONE

Materiali (modulistica)

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dello/della studente/ssa straniero/a e della sua famiglia.

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, dopo un incontro conoscitivo, incarica la Segreteria Didattica di procedere con l'iscrizione degli studenti stranieri.

L'incaricato:

- consegna ai genitori (o a chi ne fa le veci) la modulistica da compilare ed eventuali disposizioni specifiche di ogni Istituto;
- raccoglie informazioni e documenti necessari (anagrafici, sanitari, scolastici, fiscali);
- procede all'iscrizione all'Istituto (e non alla classe cfr. punto 5), servendosi del modello previsto;
- trasmette al Dirigente scolastico e al referente tutte le informazioni raccolte.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 comma 1 e 2 del citato DPR, l'iscrizione va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Gli studenti minorenni, privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva, in attesa della regolarizzazione; tale atto non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio.

Le procedure di semplificazione amministrativa prevedono la possibilità di autocertificazione dei dati anagrafici.

B) PRIMA CONOSCENZA

Il colloquio con la famiglia, il colloquio con lo/la studente/essa

La prima conoscenza si articola in un incontro del referente per le iniziative interculturali (e/o il coordinatore del Centro EDA ove previsto) con i genitori degli studenti stranieri (o di chi ne fa le veci) e un colloquio con lo/la studente/essa straniero/a neoarrivato/a coinvolgendo, se necessario, un mediatore interculturale.

In questa fase:

- si raccolgono e si valutano informazioni sulla storia personale e scolastica dello/la studente/essa, nonché il progetto migratorio della famiglia, al fine di decidere in quale indirizzo e in quale classe deve essere

inserito/a;

- si invita lo/la studente/essa a parlare dei propri interessi, desideri, abilità e conoscenze;
- si fissa un appuntamento per valutare competenze e abilità pregresse possedute dallo/dalla studente/essa in campo linguistico e nelle materie di indirizzo e si rilevano bisogni specifici di apprendimento linguistico dell'italiano come L2. In questa fase si può ipotizzare un inserimento in un corso di alfabetizzazione italiana.

La valutazione della situazione dello/della studente/essa terrà conto delle informazioni raccolte complessivamente.

C) ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

Gli elementi raccolti durante le fasi precedenti permettono di decidere in merito alla classe di riferimento.

Il referente per le iniziative interculturali o un referente individuato dal Dirigente, in accordo con il Dirigente stesso, propone l'iscrizione alla classe:

- viene consultato il coordinatore della classe che accoglierà il/la neoarrivato/a;
- vengono fornite tutte le informazioni ricevute nei precedenti colloqui al coordinatore di classe che ne informerà il Consiglio di Classe.

L'inserimento scolastico degli studenti stranieri avviene sulla base della Legge n. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. n. 394 del 31/8/1999. Tale normativa sancisce che:

- tutti i minori stranieri fino ai 16 anni, sia regolari che non, hanno il diritto-dovere all'istruzione;
- l'iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno scolastico;
- **i minori in obbligo scolastico devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica,** salvo diverse decisioni in fase di ingresso che tengano conto:
 - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello/della studente/essa, che può determinare l'iscrizione ad una classe diversa rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello/della studente/essa;
 - del corso di studi eventualmente seguito dallo/a studente/ssa nel Paese di provenienza;
 - del titolo di studio eventualmente posseduto dallo/dalla studente/essa.

Per individuare la classe o la sezione in cui accogliere lo/la studente/essa neoarrivato/a è necessario prendere in considerazione alcuni fattori:

- numero degli studenti per classe;
- distribuzione equilibrata degli studenti stranieri nelle classi;
- situazione globale della classe (clima relazionale, particolari problematiche ecc.);
- eventuali risorse (progetti attivati, compresenze, eventuale presenza di facilitatore/trice, ...).

Dopo un primo periodo di osservazione e attivazione di tutti i dispositivi necessari per favorire l'inserimento, in casi particolarmente delicati è possibile, previo accordo con la famiglia e autorizzazione del Dirigente, cambiare l'assegnazione della classe/indirizzo/Istituto.

D) INSERIMENTO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA.

Modalità di intervento per l'apprendimento dell'italiano come L2

L'inserimento dello/a studente/ssa in classe viene accompagnato dall'individuazione dei percorsi di facilitazione linguistica che potranno essere attuati in base alle risorse disponibili.

I referenti intercultura e il Consiglio di Classe individuano le tipologie di interventi che la scuola è in grado di attivare fra le seguenti:

- laboratorio di italiano come L2 interno e/o di Rete per gli studenti;
- percorsi di supporto e potenziamento dell'italiano lingua dello studio da parte dei docenti della scuola in possesso di adeguate competenze;
- percorsi interculturali rivolti alle classi in cui lo/la studente/ssa viene inserito/a, qualora ne sia possibile l'attivazione;
- stesura di un PDP, Percorso Didattico Personalizzato (cfr art. 10 del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale, art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
- modalità di valutazione coerenti con quanto definito nel Percorso Didattico Personalizzato.

E) COMPITO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

È cura del Consiglio di classe operare affinché gli studenti stranieri che hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, abbiano la possibilità di colmare questa evidente situazione di svantaggio e raggiungano il successo scolastico.

Il Consiglio di Classe:

- 1) **favorisce l'integrazione** del nuovo studente;

- 2) **compila il PDP**, Percorso Didattico Personalizzato (cfr art. 10 del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale, art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
- 3) **prevede modalità di valutazione coerenti** con quanto definito nel Percorso Didattico Personalizzato;
- 4) **programma i percorsi di apprendimento e consolidamento** che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico o extrascolastico.
- 5) Il **coordinatore o un docente nominato dal Consiglio di classe** mantiene i contatti con il referente di Istituto per le iniziative interculturali, il coordinatore del Centro EDA e un eventuale docente di alfabetizzazione.

F) VALUTAZIONE

Per la valutazione degli studenti stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico, rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano come L2 e, quindi, prospettare il raggiungimento degli obiettivi in tempi non brevi (indicazioni operative sono esplicitate nella L.P. 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del trentino" e nelle linee guida della Provincia di Trento).

I compiti del Consiglio di Classe sono:

- conoscere per quanto possibile la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite;
- privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" prendendo in considerazione il percorso dello studente, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate, in particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra;
- tener presente i tempi di apprendimento dello studente;
- prediligere nell'insegnamento solo quelle tematiche che sono fondamentali per il futuro percorso scolastico;
- verbalizzare e documentare ogni scelta fatta, rispetto al percorso di individualizzazione (PDP).

Sul **documento di valutazione** del primo periodo (trimestre/quadrimestre), a seconda della data di arrivo dello studente e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, possono venire espressi, in nota, enunciati di questo tipo o simili:

- a) "la valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana della comunicazione";

b) “la valutazione espressa si riferisce al PDP”.

Enunciati del primo tipo sono formulati ad esempio quando l’arrivo dello/della studente/ssa è troppo vicino al momento della stesura dei documenti di valutazione; si può eventualmente riportare la data di arrivo in Italia o di iscrizione alla scuola italiana; enunciati del secondo tipo, invece, sono utilizzati quando per lo/la studente/ssa è stato predisposto un PDP.

La valutazione finale terrà conto degli obiettivi previsti nel PDP.

G) COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno anche delle risorse del territorio, della collaborazione con i servizi, i Centri di Educazione degli Adulti, le associazioni, i luoghi di aggregazione, le biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale. La normativa prevede convenzioni ed accordi con enti locali ed associazioni (**Legge 40/98 e decreti applicativi, Legge 285/97, Legge Salvaterra**).

Il referente per le iniziative interculturali indaga quanto offerto dal territorio e segnala le opportunità di integrazione, socializzazione, apprendimento dell’italiano come L2, mantenimento della lingua d’origine ecc., che possano validamente sostenere il processo di inserimento dello/della studente/ssa e della sua famiglia ed integrare efficacemente l’azione della scuola.